CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

RICHIESTA DI OFFERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
DEL VIAGGIO STUDIO

GERMANIA

30 maggio – 2 giugno 2019

CAPITOLATO DEI SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Nel rispetto del programma di massima del viaggio e per il numero di partecipanti indicato, l'agenzia dovrà provvedere ai seguenti servizi:

1. **trasporto** del gruppo con i mezzi indicati;
2. **pernottamento** in alberghi di **categoria minima tre stelle** nelle località indicate; sistemazione in camera **singola per gli accompagnatori** e in camera **doppia (o multipla) per le studentesse e gli studenti;**
3. **trattamento di pensione completa** (prima colazione, pranzo e cena) per tutta la durata del viaggio, con 1/2 bottiglia di acqua minerale inclusa per ogni pasto; dovrà essere garantita la possibilità di fornire pasti differenziati per eventuali specifiche esigenze alimentari o di salute dei partecipanti al viaggio;
4. **accompagnatore del gruppo** per tutta la durata del viaggio;
5. **guide locali** per le visite previste dal programma;
6. **ingresso** ai siti o ai musei oggetto delle visite previste dal programma;
7. **copertura assicurativa sanitaria e smarrimento bagagli** per ciascuna e ciascun partecipante.

Condizioni relative al trasporto a mezzo autobus

Relativamente al trasporto a mezzo autobus, l'agenzia dovrà affidare il servizio a imprese:

a. in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, autorizzate all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b. che utilizzino veicoli:
    i. regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione;
    ii. dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente, (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
    iii. coperti da polizza assicurativa RCA;
    iv. dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo;
c. che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di patente di guida di categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone in corso di validità;
d. che garantiscano ai propri conducenti il rispetto dei periodi di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali, le pause giornaliere e il riposo giornaliero e settimanale;
e. che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti e di documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
f. che siano in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e abbiano provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

Si precisa che l'amministrazione procederà, prima di effettuare l'aggiudicazione definitiva, a richiedere all'agenzia che avrà presentato l'offerta migliore, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000 attestante i requisiti di cui sopra in capo all'impresa o imprese individuate per il servizio di noleggio autobus con conducente e ogni documentazione atta a comprovare quanto dichiarato. L'amministrazione non procederà in nessun caso all'aggiudicazione definitiva in assenza di tale dichiarazione o in caso di mancata produzione della documentazione richiesta.

CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO
VIAGGIO-STUDIO IN GERMANIA – 30 MAGGIO/2 GIUGNO 2019

Principali condizioni di servizio
Importo massimo previsto: € 26.000,00 oneri fiscali compresi
Numero partecipanti 63, di cui: **studenti 50, accompagnatori 13**
Mezzo di trasporto: autobus privato
Alberghi: cat. minima tre stelle a Monaco di Baviera e Ulm
Accompagnatore: per tutta la durata del viaggio

Programma di massima

Giovedì 30 maggio TORINO/MONACO DI BAVIERA

Mattino	Partenza da Torino Pranzo lungo il percorso
Pomeriggio	Arrivo a Monaco di Baviera Sistemazione in hotel Cena e pernottamento

Venerdì 31 maggio MONACO/DACHAU/MONACO

Mattino	Prima colazione Trasferimento a Dachau e visita al Museo Memoriale del campo di concentramento Pranzo
Pomeriggio	Visita guidata alla città di Monaco di Baviera, con particolare rilievo agli aspetti storici legati al periodo nazista Cena e pernottamento

Sabato 1 giugno MONACO/ULM

Mattino	Prima colazione Trasferimento a Ulm e visita al centro di documentazione presso il forte Oberer Kuhberg Pranzo
Pomeriggio	Visita guidata alla città di Ulm Cena e pernottamento

Domenica 2 giugno ULM/TORINO

Mattino	Prima colazione Partenza per Torino Pranzo lungo il percorso
Pomeriggio	Arrivo a Torino – termine dei servizi

Condizioni generali del contratto

1. Garanzia definitiva

1.1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti), a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

1.2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

1.3. L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del Codice dei contratti, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

1.4. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice dei contratti, la polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

1.5. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo Codice. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

2- Modalità e termini di fatturazione e pagamento

2.1. La fatturazione dovrà avvenire a viaggio concluso, sulla base dei servizi effettivamente prestati. Non sono previsti anticipi.

2.2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione, **codice univoco ufficio TPDBAU**.

2.3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi e della permanenza della regolarità contributiva in capo all'appaltatore.

2.4. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni di cui al contratto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e s.m.i.

2.5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

2.6. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, con conseguente sospensione dei termini di pagamento.

3. Recesso

3.1. E' facoltà del Consiglio di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

3.2. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

3.3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzi e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

4. Risoluzione per inadempimento

4.1 Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

4.2 Costituiscono gravi inadempienze, a titolo non esaustivo:

- il mancato rispetto delle prescrizioni relative al noleggio degli autobus con conducente;
- la mancata effettuazione delle visite previste dal programma per causa imputabile all'appaltatore.

4.3 Si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.

4.4 Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate per omissioni parziali nella realizzazione dei servizi superi il 10% del corrispettivo totale riconosciuto per il contratto.

4.5 In tali casi il Consiglio ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.
4.6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4.7. Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'appaltatore e morte del titolare si applicano rispettivamente l'art. 108 e l'art. 110 del Codice dei contratti.

5. Penali

5.1 Il Consiglio si riserva di applicare una penale di ammontare pari al 5% del corrispettivo contrattuale per ciascuna omissione parziale nella realizzazione dei servizi, quali, a titolo d'esempio, un grave ritardo nell'effettuazione o l'incompletezza del servizio prestato, tali da alterare sensibilmente o rendere parzialmente impossibile lo svolgimento del programma di viaggio.
5.2 Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui al comma 1, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5.3 Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

6. Clausola del "Pantouflage"

6.1 Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 l'appaltatore, nel sottoscrivere il contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti e si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto.
6.2 Il contraente è edotto delle conseguenze indicate al succitato comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi.

7. Trattamento dei dati personali

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare, con atto allegato al contratto, l'appaltatore quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari.

7.2 L'appaltatore, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

8. Controversie, foro competente e norme di rinvio

8.1 Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

8.2 In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

8.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.